



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

AVVISO PUBBLICO

Indagine di mercato finalizzata all'eventuale affidamento diretto del servizio di
brokeraggio assicurativo

DISCIPLINARE

PREMESSE

La Camera di Commercio di Cosenza (di seguito per brevità: **“Camera”** o **“Amministrazione”**) intende procedere ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ed al DPR n. 207/2010 e s.m.i., ad una indagine di mercato finalizzata all’eventuale affidamento diretto del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo per il triennio 2022/2025 con possibilità di ripetizione per i 3 anni successivi, ai sensi dell’art. 63 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito per brevità: **“Codice dei contratti”** o **“Codice”**).

L’appalto si configura come un appalto di servizi ed ha per oggetto lo svolgimento dell’attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, nei termini di cui agli artt. 106 e ss. del D.Lgs.n.209/2005, e comprende - in via principale e non esaustiva - le seguenti attività:

ATTIVITA’ DI CONSULENZA PRECONTRATTUALE

Tale parte del servizio comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) assistenza nella stesura del o dei capitolati d’onere, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall’AVCP di cui alla determinazione n. 2 del 13.03.2013, indicazione degli elementi necessari per le deliberazioni degli organi di governo della mandante, degli schemi di polizza e dei bandi, conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria, necessari allo svolgimento delle gare per l’individuazione della o delle Compagnie con le quali stipulare le polizze assicurative;
- b) ricognizione, analisi e valutazione delle polizze esistenti, dei rischi assicurati, valutazione del patrimonio mobile ed immobile assicurabile e formulazione/revisione del programma assicurativo dell’Ente, questo ultimo accompagnato da misure volte a ridurre la probabilità del verificarsi di eventi dannosi attraverso azioni di prevenzione (risk prevention) o di gestione dei rischi (risk management);
- c) assistenza tecnico - giuridica nella gestione delle gare di aggiudicazione necessarie alla realizzazione del programma assicurativo;

ATTIVITA’ DI GESTIONE CONTRATTUALE

Tale parte del servizio comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) presentazione di riepiloghi semestrali relativi alla situazione dei sinistri contenente l’indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito;
- b) aggiornamenti in merito alle innovazioni normative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e conseguenti proposte;
- c) assistenza ad ogni attività amministrativa quale: variazioni, modifiche, estratti conto, scambi di documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative, ecc...;
- d) consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo e gestione dei sinistri sia attivi sia passivi, per conto della mandante;
- e) pagamento dei premi assicurativi della Camera di Commercio di Cosenza dovuti alle compagnie assicurative effettuato direttamente dal broker in nome e per conto della Camera di Commercio di Cosenza (la quale provvederà al rimborso entro 60 giorni dalla richiesta medesima).

La procedura è regolata dal presente Disciplinare con i suoi allegati, e, per quanto non espressamente disciplinato, dalle norme del Codice dei Contratti dirette a garantire il rispetto dei principi di cui al comma 3 del citato articolo 30 del codice stesso.

Il presente Disciplinare contiene le norme relative ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e, più in generale, a tutte le condizioni regolanti la procedura.

1. RIFERIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE

- 1.1 Camera di Commercio di Cosenza – Via Calabria n. 33, 87100 COSENZA – sito web: www.cs.camcom.it.
Posta certificata: cciaa@cs.legalmail.camcom.it

1.2 Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Filomena Costa – Posta elettronica: provveditorato@cs.camcom.it; Tel. +39.0984.815.258-6 – Fax +39.0984.815.284.

2. VALORE STIMATO DEL CONTRATTO

2.1. Il valore massimo stimato ai soli fini dell'acquisizione del CIG, per la prestazione complessivamente intesa è pari € 1.260,00 annui, e quindi in complessivi € 7.560,00, determinata sulla base di una stima delle provvigioni calcolate sulle polizze attualmente in corso. Il presente importo non è vincolato nei confronti dell'affidatario al quale sarà corrisposto il 10% dei premi effettivamente dovuti per le singole polizze.

2.2. Affinché i concorrenti ne abbiano cognizione e possano tenerne conto nelle valutazioni di propria convenienza e quindi nella formulazione della loro offerta tecnico-economica, si evidenziano i seguenti dati:

- Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri, né presenti e né futuri, per l'Amministrazione in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i relativi contratti assicurativi. In ogni caso annualmente sia a preventivo che a consuntivo il broker dovrà rendicontare all'Ente la parte di oneri relativi al servizio di brokeraggio.
- Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione indicata dal broker in sede di gara; tale percentuale troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti successivamente alla scadenza del loro termine naturale o successivamente alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.
- L'importo delle provvigioni dovrà essere espressamente indicato in ogni procedura di gara e/o selezione per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportato all'interno del testo contrattuale.
- **Situazione assicurativa:**

Le polizze assicurative dell'Ente, attualmente in corso, da considerare quale base di riferimento per la formulazione delle proposte, sono le seguenti:

n.	Natura del rischio	Scadenza polizza in corso	Premio annuo in corso (€)	Massimali /Somme Assicurate Per Categorie Assicurate:
1	All Risks Property	31.08.2022	3.855,85=	Beni Immobili: € 9.218.999,95
				Contenuto: € 1.222.697,73
				Ricorso Terzi: € 1.000.000,00=
				Furto, rapina ed estorsione: € 150.000,00
2	Infortuni cumulativa	31.08.2022	594,00=	Amministratori / Conducenti e trasportati/personale in missione
				Somme pro capite Morte e IP: € 155.000,00=
				Infortuni aeronautici: Morte e IP: € 1.000.000,00=
3	RCT/O	31.08.2022	1.320,30=	RCT : € 5.000.000 x sinistro con limite di € 5.000.000 per persona ed € 5.000.000 per danni a cose/animali
				RCO : € 5.000.000 x sinistro con limite di € 1.500.000 per ciascun dipendente Infortunato / € 1.500.000 per sinistro/anno x Malattie Professionali
4	RC Organismi di mediazione	31.08.2022	1.970,00=	Euro 2.000.000,00 di cui Euro 1.000.000,00 per Sinistro e in aggregato per Periodo di Assicurazione per le attività di

				“organismo di mediazione per Sinistro e in aggregato per Periodo di Assicurazione ed ” Euro 1.000.000,00 per Sinistro e in aggregato per Periodo di Assicurazione per le attività di “organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.
5	RC Patrimoniale	31.08.2022	4.860.00=	€ 5.000.000,00= per sinistro e € 5.000.000,00= aggregato annuo

Per le polizze scadenti al 31.08.2022 sarà il broker affidatario del presente affidamento ad occuparsi delle fasi descritte in premessa, con decorrenza delle polizze 01.09.2022.

- 2.3. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., si evidenzia che non ci sono costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI

- 3.1. Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti che abbiano i seguenti requisiti:
- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - iscrizione al registro di cui all'art. 109 comma 2 lett. b) del d.lgs. n.209/2005 e del regolamento IVASS n.5 del 16/10/2006 sezione “B-broker” ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati.
- 3.2. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
- 3.3. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
- 3.4. I consorzi di cui all'art. 47 del Codice dei contratti - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio.
- 3.5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, m) dell'art. 80 del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento.
- 3.6. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 47 che per esso concorrono.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- 4.1. La partecipazione è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei seguenti requisiti di ordine generale:
- a. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, del Codice dei contratti;
 - b. non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1 bis, comma 14, della L. n. 383/2001 ovvero, in alternativa, che il periodo di emersione si è concluso prima della pubblicazione del bando di gara;
 - c. regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999;
 - d. regolarità rispetto alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
 - e. che non incorrano nei divieti di cui all' art. 48, comma 7 del Codice dei Contratti;
- 4.2. In particolare, i suddetti requisiti di carattere generale devono essere posseduti:
- 4.2.1. dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori dell'appalto ;
 - 4.2.2. da ciascun concorrente partecipante al raggruppamento o consorzio o gruppo;

5. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- 5.1. Possono partecipare alla procedura esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
- Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, con oggetto sociale coerente rispetto all'oggetto della procedura e in regola rispetto all'obbligo di versamento del diritto annuale e, per le società cooperative, essere iscritte all'Albo Nazionale per le Società Cooperative, ovvero iscrizione in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.
 - iscrizione al registro di cui all'art. 109 comma 2 lett. b) del d.lgs. n.209/2005 e del regolamento IVASS n.5 del 16/10/2006 sezione "B-broker" ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati.

6. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- 6.1. Possono partecipare alla procedura esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:
- Avere intermediato premi assicurativi a favore di Enti Pubblici e Enti Locali territoriali nel triennio 2019/2021.

7. CONSORZI, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E GRUPPI

- 7.1. Nel caso di partecipazione di soggetti di cui artt. 47 e 48 del Codice dei Contratti, nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti consorziati o riuniti, fermo restando che il soggetto qualificato come mandataria o capogruppo o esecutore principale, dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento in misura maggioritaria.
- 7.2. Gli operatori economici che concorrono in raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituiti, devono allegare alla domanda di partecipazione mandato collettivo irrevocabile con

rappresentanza, conferito al concorrente mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in originale o copia autentica del consorzio o GEIE.

- 7.3. Gli operatori economici che concorrono in raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE non ancora costituiti, devono allegare alla domanda di partecipazione formale impegno, sottoscritto da tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento, consorzio o GEIE, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE, e a conferire per atto pubblico o scrittura privata autenticata mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a uno di essi espressamente indicato e qualificato come mandatario o capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 7.4. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del Codice, rispetto a quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta.

8. AVVALIMENTO

- 8.1. Il concorrente che, ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti, intenda fare ricorso all'istituto dell'avvalimento per soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o organizzativo, deve allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, la documentazione prevista dal suddetto art. 89.
- 8.2. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, così come non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

9. CONCORRENTI IN SITUAZIONE DI CONTROLLO

- 9.1. Con riferimento alla possibilità che un operatore economico possa trovarsi rispetto ad altro concorrente in una delle situazioni previste dall'art. 80, comma 5, lett. m) del Codice dei contratti, la domanda di partecipazione alla gara dovrà contenere, alternativamente, una delle seguenti dichiarazioni:
- 1 dichiarazione di non essere in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcuno dei concorrenti partecipanti alla medesima procedura e di avere formulato autonomamente l'offerta;
 - 2 dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori economici che si trovano rispetto al dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcuno dei concorrenti partecipanti alla medesima procedura e di avere formulato autonomamente l'offerta;
 - 3 dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori economici che si trovano rispetto al dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, con l'indicazione di tali soggetti, e di avere formulato autonomamente l'offerta. In questo caso, la dichiarazione deve essere corredata da documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti per i quali la Camera accerterà che le relative offerte sono imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale.

10. Criteri di aggiudicazione

L'elemento economico del presente affidamento assume la forma di *costo fisso*, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del Codice dei Contratti; pertanto gli operatori economici competeranno solo sulla base dei criteri qualitativi di seguito specificati. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, valutata da un seggio di gara, sulla base dei seguenti criteri:

TITOLO VALUTABILE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Modalità operative per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio e migliorie	70
Interfaccia con l'Ente e Formazione	20
Avere intermediato premi assicurativi a favore di Enti Pubblici e Enti Locali territoriali nel triennio 2019/2021	10

Il candidato dovrà inviare un progetto tecnico la cui valutazione avrà valore complessivo massimo raggiungibile 100 e i parametri valutativi utilizzati saranno quelli suindicati in tabella.

11 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

- 11.1 La presentazione dell'offerta implica accettazione incondizionata, senza riserve o eccezioni, delle norme e condizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati e nello schema di convenzione regolante il servizio.
- 11.2 Termini e modalità di partecipazione:
- i soggetti interessati, in possesso dei requisiti anzidetti, devono manifestare il proprio interesse all'indagine di mercato avvalendosi del modello allegato 1 firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, per l'esecuzione del servizio in oggetto, cui allegare la propria offerta, contenente almeno l'indicazione della misura massima della provvigione sulla parte imponibile del premio, in percentuale e con arrotondamento fino alla quarta cifra decimale (ad. esempio 1,2345%), che sarà richiesta quale remunerazione alle compagnie assicurative con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi dell'Ente;
 - la domanda di partecipazione (allegato 1), l'offerta, le eventuali ulteriori dichiarazioni richieste ed ogni altro documento eventualmente allegato, dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 9:00 del 10/06/2022 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo cciaa@cs.legalmail.camcom.it Nell'oggetto deve essere inserita la dicitura: "Manifestazione di interesse per indagine di mercato servizio di brokeraggio assicurativo".
- 11.3 Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, i requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento, ognuno dei quali dovrà rilasciare idonea autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente.

12 ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'EVENTUALE AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- 12.1 Il presente avviso è finalizzato all'espletamento di un'indagine di mercato, non costituisce pertanto proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Camera di Commercio di Cosenza nei confronti della quale non produce instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. La Camera di Commercio si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato e parimenti sarà libera di avviare altre procedure e/o trattative.
- 12.2 La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con la modalità di trasmissione sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza anche parziale della domanda di partecipazione e della documentazione più sopra richiamata, costituiranno motivo di esclusione dalla procedura.
- 12.3 L'eventuale affidamento del servizio comporta il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di offerta e in caso di dichiarazione mendace, l'aggiudicazione si riterrà nulla ed improduttiva di effetti, fermo restando ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
- 12.4 In caso di affidamento, l'impresa affidataria assume l'obbligo di uniformarsi:

- a) a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- b) ad estendere nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165" di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62; il contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata degli obblighi contenuti nel del suddetto codice, in base all'articolo 2, comma 3, del DPR 62/2013;
- c) alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- d) agli obblighi in tema di "Legge anticorruzione", ai sensi dell'articolo 53 – comma 16 -ter – del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in base al quale l'appaltatore in sede di sottoscrizione del contratto deve dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Camera di Commercio di Cosenza che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Camera nei confronti del fornitore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le PA nei successivi tre anni.
- e) alle altre norme di legge comunque applicabili.

12.5 L'eventuale contratto, è esente da registrazioni fiscali, salvo il caso d'uso.

12.6 Resta fermo il diritto, a favore della Camera di Commercio, di risolvere in danno l'eventuale contratto, mediante semplice denuncia per inadempimento, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, così come, in caso di affidamento, di prevedere, in caso di inadempienze, l'applicazione di penali di importo variabile tra lo 0,1% (zerovirgolaunopercento) e il 5% (cinquepercento) dell'importo contrattuale complessivo, per come determinato in esito alla presente indagine di mercato, al netto dell'IVA, a seconda della gravità dell'inadempimento riscontrato. Allo stesso modo, sarà richiesto all'aggiudicatario di costituire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, con commisurazione della stessa al valore dell'importo contrattuale, per come sopra determinato.

12.7 Tutti gli elementi forniti dall'aggiudicatario, in sede di offerta, relativamente al "prezzo" costituiscono formale impegno e saranno parte integrante del contratto.

12.8 L'aggiudicazione definitiva, è subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di partecipazione alla gara.

- L'aggiudicatario dovrà costituire, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi, per gli effetti e con le modalità stabilite all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
- L'eventuale fideiussione/polizza dovrà essere intestata alla Camera di Commercio di Cosenza e conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
- La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia, anche dopo la conclusione del medesimo, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
- Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso

di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).

- La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

12.9 Ove nel termine previsto il concorrente aggiudicatario non ottempererà a quanto sopra richiesto, l'Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione definitiva e procederà, senza ulteriore avviso nei confronti dell'inadempiente, ai sensi delle vigenti leggi.

13 Data, luogo ed ora dell'apertura delle offerte

13.1 L'apertura delle offerte avrà luogo presso la sede camerale di Cosenza, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.

13.2 - Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 la Camera di Commercio di Cosenza procederà, valutata la conformità di ogni singola offerta, alla verifica dell'anomalia delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

13.3 – L'offerente fornisce, su richiesta della Camera di Commercio di Cosenza, spiegazione sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta presentata, laddove questa appaia anormalmente bassa sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

13.4 - La Camera di Commercio di Cosenza procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea e conveniente.

13.5 - La Camera di Commercio di Cosenza ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto. I partecipanti, e segnatamente l'aggiudicatario provvisorio dichiarano fin da ora di rinunciare a qualunque pretesa di indennizzo nel caso di decisione in tal senso.

13.6- L'aggiudicazione definitiva diverrà in ogni caso efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

13.7- L'esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo la sottoscrizione dello stesso, salvo che in casi di urgenza, la Camera di Commercio di Cosenza ne richieda l'esecuzione anticipata, nei modi ed alle condizioni previste dall'art. 32 comma 8 del D.lgs n. 50/2016.

13.8- Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario definitivo dovrà costituire a favore della Camera di Commercio di Cosenza la garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell'appalto nel rispetto delle condizioni prescritte dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% (ex art. 113 D. Lgs. 152/2008) per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000.

Qualora l'Impresa in sede di presentazione dell'offerta abbia attestato il possesso della certificazione di qualità mediante dichiarazione sostitutiva, dovrà essere presentato l'originale o la copia conforme del Certificato. In caso contrario verrà considerata valida la certificazione prodotta in sede di gara.

14 Informazioni e chiarimenti

Informazioni e chiarimenti in merito alla presente procedura potranno essere richiesti alla Camera di Commercio Cs - cciaa@cs.legalmail.camcom.it.

Le informazioni ed i chiarimenti relativi al presente avviso possono essere richiesti fino a 3 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

15 ALTRI OBBLIGHI DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi all'esecuzione del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi incluse le attività necessarie in caso di contenziosi (fornitura documenti, tracciati informatici, etc.). Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente lettera di invito. Pertanto è tenuto a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza ed a consentire all'Amministrazione di verificarne la conformità alle caratteristiche pattuite. Le forniture, i servizi, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nell'Offerta, nonché a quanto stabilito nel presente documento. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. Dovrà quindi essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc. ed osservare tutte le prescrizioni di legge sotto la propria ed esclusiva responsabilità ed a proprio intero rischio imprenditoriale. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dell'Amministrazione. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati all'Amministrazione o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi indicate dall'Amministrazione dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'Amministrazione. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente le relative procedure. Il Fornitore sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza, di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. Il Fornitore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che gli derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione, nonché le indicazioni

relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto. Con riferimento al rispetto dell'obbligo di versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, in virtù di quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 13-ter del D.L. 83 del 22 giugno 2012 convertito dalla legge n. 134/2012, la Camera si riserva di mettere in atto in atto tutte le misure e cautele possibili per evitare l'inadempimento, ivi compresa la richiesta di produzione di copie di dichiarazioni fiscali e relative quietanze di versamento. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

16 DIVIETO DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Fornitore non può sospendere le prestazioni oggetto del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso è fatta comunque salva, in capo all'Amministrazione, la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Camera e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. Ai sensi del comma 7 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione.

17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.Lgs 50/2016. La cessione del credito potrà essere eseguita solo in conformità di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

18 RESPONSABILITÀ PER DANNI

E' a carico del Fornitore la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, che possa in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto, con totale esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione. La responsabilità del corretto svolgimento delle prove è in capo al Fornitore, nei cui riguardi la Camera applicherà ogni penale o azione di rivalsa in caso di errori, omissione e qualsiasi inadempimento contrattuale. Ogni eventuale giudizio che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, è a carico del Fornitore, tenendo indenne e manlevando totalmente l'Amministrazione ed i suoi rappresentanti da qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi.

19 RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA

Il Fornitore assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei

confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, il Fornitore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Amministrazione sarà obbligata a informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo. Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che l'appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

20 GARANZIA E PENALI

Il Fornitore dovrà costituire, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, ai sensi, per gli effetti e con le modalità stabilite all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. L'eventuale fideiussione/polizza dovrà essere intestata alla Camera di Commercio di Cosenza e conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia, anche dopo la conclusione del medesimo, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica). La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. In caso di inadempimenti da parte del Fornitore, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, saranno applicate le seguenti penali: a. in caso di ritardata effettuazione delle prestazioni richieste oltre il termine massimo previsto verrà applicata la penale pari allo 0,2% (zerovirgoladuepercento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, per ogni giorno di ritardo. A tal fine farà fede la data di ricezione dell'ordine inviato tramite posta elettronica certificata o fax; b. in caso di ulteriori inadempienze e di difformità delle prestazioni descritte nella presente lettera di invito, verrà applicata una penale di importo variabile tra lo 0,1% (zerovirgolaunopercento) e il 5% (cinquepercento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, a seconda della gravità dell'inadempimento riscontrato. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto in danno del Fornitore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'ammontare delle penali applicate in base alla presente lettera di invito sarà portato in

detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, dalla "garanzia definitiva". In ogni caso, l'applicazione delle penali non è condizionata all'emissione di nota di credito o altro documento da parte del Fornitore. Il Fornitore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dalla presente lettera di invito per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze all'Amministrazione, entro i termini previsti. L'applicazione delle penali non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo delle penali stesse, così come non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

21 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto al pagamento di 3 (tre) penali, nel corso del periodo di validità contrattuale e/o nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso al netto dell'IVA, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Oltre a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lg. n. 50/2016, in quanto compatibile, e dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti e l'incameramento della cauzione definitiva: a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione; b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "obblighi di riservatezza", "divieto di sospensione delle prestazioni", "divieto di cessione del contratto e di cessione del credito", "responsabilità per violazione di diritti di privativa", "tracciabilità dei flussi finanziari"; c. ripetuti inadempimenti, comunicati per iscritto dall'Amministrazione, agli obblighi contrattuali; d. condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia; e. difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto pattuito. La risoluzione del contratto comporta l'obbligazione del Fornitore di indennizzare l'Amministrazione per il conseguente ricorso ad altri fornitori e di fornire alla Camera tutta la documentazione tecnica e i dati necessari a porre in essere ogni attività occorrente ad assicurare la continuità dei Servizi a favore dell'Amministrazione, per via diretta o tramite affidamento a terzi dell'esecuzione degli stessi. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, se le offerte ammesse, escluso l'originario aggiudicatario, sono più di cinque. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, così come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi

motivo essa avvenga, dalla data di comunicazione del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione. A tal fine il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

22 FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del Fornitore comporta lo scioglimento ope legis del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione e l'applicazione dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

23 PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura elettronica utilizzando il codice univoco ufficio UF1HGH esclusivamente mediante bonifico bancario sul/i conto/i di cui al paragrafo successivo, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse o entro il maggior termine cui il Fornitore si impegnerà con la propria offerta, subordinatamente all'esito positivo delle relative verifiche amministrative e di regolarità contributiva e previo riscontro e verifica della regolare esecuzione delle forniture a cura del Direttore del contratto, se diverso da RUP. In particolare, le fatture si intendono ricevute alla data risultante dal protocollo in entrata dell'Amministrazione e si intendono pagate alla data di emissione del mandato di pagamento. Ai sensi dell'art. 16, comma 7 del D.P.R. 254/2005, le spese di bonifico sono poste esclusivamente a carico del beneficiario. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore devono essere intestate alla Camera di Commercio di Cosenza, C.F. 80001370784, via Calabria 33 – 87100 Cosenza e riporteranno il codice CIG attribuito alla procedura e le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, nel rispetto della normativa di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010. Le fatture non saranno mandate in pagamento e la loro ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non rispondano alle suddette prescrizioni o non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate. Il termine per il pagamento è interrotto allorché l'Amministrazione comunichi la necessità di apportare rettifiche alla fattura e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve la fattura rettificata o la nota di credito. L'Amministrazione si riserva di trattenere direttamente dagli importi fatturati quanto dovuto dal Fornitore per l'applicazione delle penali e nei casi previsti dalla legge per violazione degli obblighi di cui all'articolo della presente lettera di invito concernente gli "obblighi derivanti dal rapporto di lavoro". Il Fornitore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

24 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.: a. il Fornitore si impegna a comunicare tramite apposita dichiarazione gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale del Fornitore tramite la compilazione della domanda di partecipazione alla presente lettera di invito. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. sul quale la Camera effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico; b. il Fornitore assume fin d'ora tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del

contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; c. tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti nei confronti degli altri operatori in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. d. gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) attribuito alla procedura.

25 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al relativo articolo.

26 DISPOSIZIONI VARIE

26.1 – La partecipazione alla gara significa e comporta incondizionata accettazione di tutto quanto prescritto nella presente lettera di invito e alle imprese partecipanti non spetta alcun compenso o rimborso per le spese e gli oneri sostenuti per la redazione dell'offerta.

26.2 – La Camera di Commercio di Cosenza si riserva il diritto, senza che nessuno possa vantare alcun diritto, di:

- non procedere all'aggiudicazione senza che i Concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; ovvero
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida senza che i Concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; ovvero
- sospendere, revocare, annullare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente senza che i Concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; ovvero
- non stipulare il Contratto anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione senza che l'aggiudicatario e/o i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

26.3 - L'espletamento della procedura di gara non costituisce per la Camera di Commercio di Cosenza obbligo di affidamento dell'appalto in oggetto ed in nessun caso ai concorrenti, ivi incluso l'eventuale aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta.

26.4 – La Camera di Commercio di Cosenza provvederà ad effettuare tutti i controlli prescritti ex lege ed a verificare le dichiarazioni rese dal soggetto concorrente e, in caso di dichiarazioni riscontrate difformi, di non procedere all'affidamento ovvero, qualora l'esecuzione del servizio sia già stata iniziata sulla base della lettera di aggiudicazione, di risolvere il rapporto.

26.5 - Il soggetto aggiudicatario sarà invitato a produrre l'eventuale necessaria documentazione di rito o altra documentazione entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta a mezzo PEC.

26.6 - Ove nel termine fissato, l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e/o non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, senza gravi e giustificati motivi, valutati come tali dal RUP, senza bisogno di messa in mora l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto, dando contestualmente inizio alla procedura in danno. Si procederà d'ufficio con il secondo classificato.

26.7 – La Camera di Commercio di Cosenza si riserva fin d'ora la facoltà di affidare il servizio, sotto condizione risolutiva, in pendenza dell'esito positivo dei controlli e nelle more della stipulazione dei contratti.

26.8 - La partecipazione alla presente procedura significa e comporta incondizionata accettazione di tutto quanto prescritto nella presente Lettera d'invito e nei suoi allegati.

27 PUBBLICAZIONE

27.1 - La presente lettera di invito è pubblicata sul sito Internet della Camera di Commercio di Cosenza: www.cs.camcom.gov.it

27.2 - Dell'aggiudicazione sarà data comunicazione alle imprese partecipanti e relativa pubblicità sul sito www.cs.camcom.gov.it.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La Camera di commercio di Cosenza con sede in via Calabria 33, CAP 87100 , PEC:

cciaa@cs.legalmail.camcom.it, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi della presente informativa, in piena adesione alle disposizioni contenute agli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 (d'ora in poi anche RGPD) e del Codice in materia di protezione dati personali, così come modificato dal D.Lgs n.101/2018, desidera fornire le seguenti informazioni.

2. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali), contattabile al seguente recapito dpo@cs.camcom.it .

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

Il trattamento dati personali risulta necessario per le seguenti finalità:

a) gestione di bandi, concorsi, procedure di appalto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture a cui l'interessato ritiene di partecipare spontaneamente, nonché la relativa instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;

b) accertamento dei requisiti di idoneità morale / onorabilità e/o degli ulteriori requisiti soggettivi e presupposti interdittivi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;

c) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;

d) permettere l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti.

Per la finalità di cui sopra le basi giuridiche sono rappresentate dall'art. 6, par.1, lett. b) e c) RGPD, ossia il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, di un contratto di cui l'interessato è parte nonché per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Nell'ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il Titolare può trattare dati personali comuni, particolari e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti i dipendenti e/o collaboratori e /o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti.

4. DATI OTTENUTI PRESSO TERZI

Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall'impresa partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente).

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità per l'interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di stipulare il relativo contratto, e/o di proseguire il rapporto commerciale con la Camera di commercio.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati per le finalità di cui alla lett. a) e d) per tutta la durata del bando e successivamente fino al termine di decadenza da eventuali ricorsi .

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lett. b) e c) saranno conservati per la durata del rapporto contrattuale e, anche successivamente alla conclusione del contratto, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e fino al maturarsi dei termini di prescrizione per l'esercizio dei reciproci diritti.

7. SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati personali saranno trattati all'interno della Camera di commercio di Cosenza dai designati del trattamento, personale dipendente autorizzato al trattamento (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD e art. 2- quaterdecies del Codice in materia di protezione dati personali), dal Responsabile per la protezione dati personali e da soggetti che trattano dati per conto del titolare.

Per ragioni legate allo svolgimento delle attività, i dati potranno inoltre essere comunicati ai seguenti soggetti:

- enti pubblici e/o privati, quali istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi e società assicuratrici
- aziende fornitrici di servizi relativi al sito web e di casella di posta elettronica ordinaria e certificata, di assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software;
- enti di revisione e/o di certificazione;
- professionisti operanti nel settore giuridico, fiscale, contabile, informatico, organizzativo per conto della Camera di commercio;
- autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012;
- autorità giudiziaria e polizia giudiziaria;
- controinteressati, partecipanti al procedimento, secondo le modalità indicate dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa.

8. INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell'interessato sarà basata sul trattamento automatizzato dei dati che lo riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la CCIAA di Cosenza ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito: <https://www.garanteprivacy.it>.

29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cosenza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30 OBBLIGHI DI CONDOTTA

Secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. 62/2013, nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, entrato in vigore il 19 giugno 2013, e dal codice di comportamento adottato da questo ente ai sensi di suddetta norma e reperibile sul sito www.cs.camcom.gov.it, si fa presente che gli obblighi di condotta in esso stabiliti si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di

contratto o incarico a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere a favore dell'amministrazione. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.P.R. 62/2013, il contratto si risolve di diritto in caso di violazione di tali obblighi. Inoltre, ai fini della partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente, le imprese non devono trovarsi nella condizione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa pubblica amministrazione. La violazione della citata disposizione normativa comporta la nullità del contratto concluso a seguito della presente procedura, ed il divieto di contrattare con qualunque pubblica amministrazione per i successivi tre anni.